

Schema di Contratto

Collaudo statico per intervento di nuova realizzazione denominato Tangenziale di Fogliano 1 Lotto.

TRA

la Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi, 59 a Reggio Emilia e C.F. 00209290352, in seguito denominata "Provincia", rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, nato a Reggio Emilia, il 04/07/1962, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in C.so Garibaldi, 26 a Reggio Emilia;

E

il signor, nato a, C.F., in qualità di della ditta, con sede a in via - Partita IVA, di seguito denominato "professionista";

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 OGGETTO

Affidamento del servizio tecnico di collaudo statico delle opere in cemento armato presenti nel 1 Lotto della tangenziale di Fogliano.

Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione d'incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all'attività di libero professionista e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione d'incompatibilità per lo svolgimento del servizio, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per l'espletamento di detta prestazione, il Professionista provvederà al servizio sopraddetto con mezzi e personale proprio.

Il professionista è autorizzato ad avvalersi di collaboratori di fiducia da lui nominati. Questi potranno anche firmare gli elaborati congiuntamente al professionista incaricato.

Al loro compenso provvederà direttamente il professionista incaricato, senza alcun aggravio o onere aggiuntivo per la Provincia.

Art.2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano le attività l'affidamento del servizio tecnico di collaudo statico delle opere in cemento armato presenti nel 1 Lotto della tangenziale di Fogliano.. nel rispetto di tutta la vigente normativa in materia di progettazione dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al DPR 207/2010 e s.m.i. nonché nel rispetto delle disposizioni disciplinanti la sicurezza nei cantieri in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., assumendo direttamente ogni relativa responsabilità.

Art.3 TEMPI

Il tempo utile per l'ultimazione del servizio, sarà legato all'evoluzione del cantiere in corso e relativa elaborazione finale della documentazione di cui sopra da definire con il RUP.

Art.4 PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi all'art. 3 per responsabilità del Professionista è prevista una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativamente

alle singole scadenze. Le penali non possono superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo, superato tale importo la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali sopra indicate fa salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile in tema d'inadempimento e, in particolare, il diritto dell'Amministrazione a richiedere l'integrale risarcimento dei maggiori danni subiti. Sia l'atto di contestazione che il provvedimento di applicazione delle penali sono trasmessi alla Ditta affidataria tramite PEC. L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue osservazioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Dette penali saranno trattenute sulle fatture in corso di liquidazione o sul deposito cauzionale eventualmente prestato.

Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, sarà data formale comunicazione via PEC con l'indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Art.5 CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

Non prevista.

Il professionista dovrà depositare presso il committente copia conforme della propria polizza assicurativa professionale contro tutti i rischi inerenti il servizio, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni;

Art.6 RISPETTO DELLE NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

In particolare dovranno essere scrupolosamente osservate le indicazioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e da regolamenti.

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Il professionista è altresì tenuto ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore ed agli accordi sindacali integrativi vigenti.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e dei relativi obblighi contributivi e tributari, formalmente accertato, consente all'Amministrazione di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che la Ditta affidataria possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione può risolvere il contratto.

Art.7 PAGAMENTI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il pagamento, del servizio tecnico richiesto, avverrà in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi a seguito della consegna finale degli elaborati nei formati editabili e anche non editabili;

La Provincia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

Nel caso in cui il professionista dichiara di avere dei dipendenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione di Regolarità Contributiva.

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:

Banca:

.....
Agenzia di:

.....
IT

Intestato a:

.....
Il professionista/legale rappresentante dichiara inoltre che le persone delegate a operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

..... nato a il C.F.
..... nato a il C.F.
..... nato a il C.F.

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) che è il n°e i rispettivi Codice Unico di Progetto (CUP) C81B18000270005 ;

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.

A pena di nullità assoluta, il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art.8 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo non è soggetto ad alcuna modifica o variazione, fatta salva unicamente l'applicazione dell'art. 1467 e ss. del Codice Civile in merito all'eccessiva onerosità sopravvenuta.

Art.9 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Non è consentito all'affidatario cedere il presente contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso. E' parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto o parti di esso, fatta eccezione, previa autorizzazione del committente, per le consulenze specialistiche, per le attività concernenti indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, e per la redazione grafica di elaborati e la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, ferma restando la responsabilità dell'affidatario, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il professionista sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti per le collaborazioni di cui al precedente capoverso.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali del professionista, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il professionista sarà responsabile dei danni che dovessero derivare alla Provincia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti da tutta la documentazione di gara.

Qualora il professionista ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, sarà facoltà della Provincia risolvere il contratto.

Art.10 CAUSE DI RISOLUZIONE - RECESSO

L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata via fax, via PEC o tramite raccomandata AR, in caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto. Il Responsabile del Procedimento, dopo aver invitato l'Appaltatore ad adempiere, nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:

- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know-how o di altro necessario;
- il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
- ogni altra causa specificatamente prevista dalla normativa vigente.

La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte della Amministrazione della cauzione definitiva prestata a garanzia della esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento di ulteriori danni.

E' previsto il recesso anticipato nel caso in cui la Provincia dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ovvero qualora siano apportate modifiche alle materie di competenza dell'ente definite dalla L.56/2014, sia che riguardino il settore oggetto dell'incarico che altri ambiti di competenza.

Art.11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

Il presente atto, redatto tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e successive modificazioni.

Tutte le eventuali spese che il professionista dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico del professionista stesso come anche le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, spese di bollo, le tasse di registrazione in caso d'uso ed i diritti di scritturazione.

Art.12 DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto,

Data.....

Il professionista (legale rappresentante)

La Provincia di Reggio Emilia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art.4 Penali

Art.7 Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010.

Art.10 Cause di risoluzione - Recesso

Art.12 Divergenze

Il professionista (legale rappresentante)